



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**Del. Nr. 24**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica in diretta on line

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di marzo , con inizio alle ore 21.05 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale con le modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020 convertito nella Legge n.27/2020.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| POLLONI    | RINO         | P |
| MALINVERNO | GUIDO        | G |
| DELALIO    | GIADA        | P |
| SOLZA      | PATRIZIA     | A |
| PIONA      | EMANUEL      | P |
| GIARDINO   | TOMMASO      | P |
| ABATE      | PAOLO        | P |
| TAVELLI    | LAURA        | P |
| GIRELLI    | GIOVITA      | P |
| ZANI       | STEFANO      | P |
| LAVO       | MASSIMILIANO | A |
| RIGHETTI   | VALENTINO    | G |
| BERTONI    | RODOLFO      | G |
| MAFFI      | MAURIZIO     | P |
| BONANNO    | GIUSTINA     | P |
| SPILLER    | ANDREA       | P |
| PAROLINI   | SERGIO       | A |

Presenti n. 11, di cui in sede n. 2, assenti n.6

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI, presente presso la Sede Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RINO POLLONI Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

Oggetto:

Proposta nr. **109559**

### **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022**

Partecipano in presenza nella sede comunale il Presidente Rino Polloni ed il Consigliere Tommaso Giardino.

Su invito del Presidente l'Assessore allo Sviluppo Economico - Pietro Luigi Giovanni Avanzi - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Apertasi la discussione intervengono:

- Maurizio Maffi - Capogruppo Lista Partito Democratico;
- Andrea Spiller - Capogruppo Lista Movimento 5 Stelle;
- Giovita Girelli - Capogruppo Lista Idee in Comune.

Nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta, verrà allegata la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno partecipato al dibattito.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- i Decreti del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 27.10.2020 e n. 1 del 23.04.2021, con i quali si dispone la possibilità da parte del Consiglio Comunale di riunirsi a distanza in modalità telematica, individuando a tal fine procedure straordinarie per la regolamentazione delle relative sedute;
- l'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17/03/2020 n.18, convertito nella Legge N. 27/2020 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, il quale dispone: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e*



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

*tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;*

- l'art.1 del Decreto Legge 24/12/2021 che proroga lo stato d'emergenza fino al 31/03/2022;

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**VISTO** inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10.04.2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 2013, è stato previsto:

- un sistema con aliquote diverse determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

| <b>Scaglioni di reddito complessivo</b> | <b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fino a € 15.000                         | 0,40                                       |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000        | 0,50                                       |
| Oltre € 28.000 e fino a € 55.000        | 0,60                                       |
| Oltre € 55.000 e fino a € 75.000        | 0,70                                       |
| Oltre € 75.000                          | 0,80                                       |

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

*“7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone*



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

*fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."*

**RILEVATO** che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

| <b>Scaglioni di reddito complessivo</b> | <b>Aliquota IRPEF</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Fino a € 15.000                         | 23%                   |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000        | 25%                   |
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000        | 35%                   |
| Oltre € 50.000                          | 43%                   |

**RITENUTO**, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

| <b>Scaglioni di reddito complessivo</b> | <b>Aliquota aggiuntiva comunale IRPEF</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Fino a € 15.000                         | 0,40%                                     |
| Oltre € 15.000 e fino a € 28.000        | 0,50%                                     |
| Oltre € 28.000 e fino a € 50.000        | 0,60%                                     |
| Oltre € 50.000                          | 0,80%                                     |

**RITENUTO** anche di modificare l'importo relativo all'esenzione ammontante attualmente ad Euro 15.000,00, fissando la quota di esenzione entro la quale l'aggiuntiva non è dovuta, in Euro 18.000,00;

**CONSIDERATO** che:

- nel bilancio di previsione è stata inserita una previsione pari ad Euro 2.200.000,00;
- nel 2021 è stata riscossa una somma pari ad Euro 2.222.628,59;
- l'entrata è gestita per cassa, in ossequio di quanto previsto dai principi contabili;
- la variazione dell'aliquota relativa allo scaglione oltre 50.000,00 porta una maggiore entrata stimabile in Euro 24.000,00;
- la variazione della soglia di esenzione comporta una minore entrata quantificabile in Euro 144.000,00;



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

- la variazione complessiva sull'entrata derivante dall'addizionale conseguente alla presente deliberazione ammonta ad Euro 120.000,00;
- tale variazione alla luce di quanto disposto dalla normativa in merito al versamento degli acconti dell'imposta che devono avvenire, in caso di variazione, secondo le aliquote in vigore l'anno precedente;
- la variazione del gettito in diminuzione dovrà essere calcolata per intero sull'esercizio 2023 e seguenti, mentre sul bilancio 2022 è quantificabile una riduzione di Euro 40.000,00;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'articolo 151 del D. LGS. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO**, inoltre, l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

**VISTO** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

**VISTA** la bozza di Regolamento allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF secondo quanto disposto dalla normativa, recependo le modifiche nell'applicazione delle aliquote e dell'esenzione sopra descritte;



**CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

**DATO ATTO** che tale Regolamento sostituirà integralmente quello precedentemente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2013, che si intende conseguentemente abrogato;

**CONSIDERATO** che il Regolamento è stato esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'8.03.2022;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D. LGS. n. 267/2000, rilasciato in data 4.02.2022, come da parere n.2 ;

**VISTI** gli allegati pareri entrambi favorevoli, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile, espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dalla legge n. 213/2012;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**CON VOTI** favorevoli n.8 (il Presidente; Delalio - **Gruppo Consiliare Lega Nord**; Piona - **Gruppo Consiliare Forza Italia**; Abate - **Gruppo Consiliare Desenzano Civica**; Girelli, Zani - **Gruppo Consiliare Idee in Comune**; Tavelli, Giardino - **Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia**;) ed astenuti n.3 (Maffi - **Gruppo Consiliare Partito Democratico**; Spiller - **Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle**; Bonanno - **Gruppo Consiliare Righetti per Desenzano**), espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti e proclamati dal Presidente,

**DELIBERA**



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

1. di revocare, con effetto dal 1 gennaio 2022, il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale IRPEF, già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 10.04.2013;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D. LGS. n. 360/1998, il nuovo Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che tale regolamento entra in vigore con effetto dal 1 gennaio 2022, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
4. di approvare le aliquote descritte all'articolo 4 del suddetto Regolamento e precisamente:
  - a) per i redditi ricompresi nel primo scaglione IRPEF, da zero a 15.000,00 Euro: aliquota dello 0,4%;
  - b) per i redditi ricompresi nel secondo scaglione IRPEF, da 15.000,01 e fino a 28.000,00: aliquota dello 0,5%;
  - c) per i redditi ricompresi nel terzo scaglione IRPEF, da 28.000,01 e fino a 50.000,00: aliquota dello 0,6%;
  - d) per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF oltre 50.000,00: aliquota dello 0,8%;
5. di determinare la soglia di esenzione, come disciplinato dall'articolo 5 del Regolamento, in Euro 18.000,00 applicabile se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera il suddetto importo;
6. di dare atto che la soglia di esenzione descritta al punto precedente è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
7. di dare atto che le aliquote saranno determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento sarà confermata l'aliquota stabilita nel precedente



## **CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

8. di quantificare presuntivamente sull'annualità 2022 in € 40.000,00 e sulle annualità 2023 e seguenti in Euro 120.000,00, il minor gettito derivante dalla variazione delle aliquote e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D. LGS. 118/2011;
9. di dare atto che le minori entrate descritte al punto precedente verranno inserite nella prima variazione di bilancio che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;
10. di pubblicare sul sito internet del Comune la presente deliberazione e il Regolamento allegato nell'apposita sezione dei tributi comunali;
11. di inviare la presente deliberazione per via telematica, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 8, del D. LGS. 23/2011, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2022.

\*\*\*\*\*

**Atto: CONSIGLIO COMUNALE**

**R.U.P. Loretta Bettari**

**Assessore proponente: Pietro Luigi Avanzi**

---



**CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**

Provincia di Brescia

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE  
Rino Polloni

II SEGRETARIO GENERALE  
dott. Alessandro Tomaselli

(\*) Atto firmato digitalmente

---

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 24 del 17/03/2022 sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  
Provincia di Brescia

---

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

*Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2022*



**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

---

## Sommario

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Art. 1. Oggetto del Regolamento.....       | 3 |
| Art. 2. Soggetto attivo .....              | 3 |
| Art. 3. Soggetti passivi .....             | 3 |
| Art. 4. Determinazione dell'aliquota ..... | 3 |
| Art. 5. Esenzioni .....                    | 4 |
| Art. 6. Versamento .....                   | 4 |
| Art. 7. Decorrenza.....                    | 4 |
| Art. 8. Pubblicazione delibere .....       | 4 |
| Art. 9. Rinvio .....                       | 4 |



**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

---

**Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.
3. Il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.04.2013, afferente la medesima imposta, si intende integralmente sostituito dal presente e pertanto revocato, con effetto dall'anno di imposta 2022.

**Art. 2. Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Desenzano del Garda, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

**Art. 3. Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Desenzano alla data del 1° gennaio, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando le aliquote stabilite ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le disposizioni vigenti in materia.

**Art. 4. Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente il limite previsto dalla normativa vigente, attualmente stabilito dall'articolo 1, comma 3, del D. LGS. 360/1998 nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. Il Comune di Desenzano del Garda, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, stabilisce, con il presente regolamento, aliquote dell'addizionale comunale differenziate fra di loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla normativa statale, nel rispetto del principio di progressività.
3. A decorrere dall'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella seguente misura:
  - a) Per i redditi ricompresi nel primo scaglione IRPEF, da zero a 15.000,00 Euro: aliquota dello 0,4%;
  - b) Per i redditi ricompresi nel secondo scaglione IRPEF, da 15.000,01 e fino a 28.000,00: aliquota dello 0,5%;
  - c) Per i redditi ricompresi nel terzo scaglione IRPEF, da 28.000,01 e fino a 50.000,00: aliquota dello 0,6%;
  - d) Per i redditi ricompresi nel quarto scaglione IRPEF oltre 50.000,00: aliquota dello 0,8%.



**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

- 
4. Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296.

**Art. 5. Esenzioni**

1. L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero).
2. La soglia di esenzione di cui al comma precedente, è stabilita unicamente in ragione del possesso del requisito reddituale sopra descritto e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

**Art. 6. Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 27.12.2006 n. 296.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. LGS. 360 del 1998, l'acconto dell'imposta deve essere determinato, anche in caso di pubblicazione delle delibere entro il 20 dicembre, sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente.

**Art. 7. Decorrenza**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio 2022.

**Art. 8. Pubblicazione delibere**

1. Le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. LGS. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.
2. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine sopra citato, si applicano le aliquote stabilite per l'anno precedente.
3. Le delibere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. LGS. n. 175 del 2014, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite.

**Art. 9. Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.